



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

INDICE

Preambolo

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizione degli interventi
- Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
- Art. 4 Composizione del "gruppo di progettazione ed esecuzione" e individuazione dei soggetti che partecipano alla ripartizione
- Art. 5 Criteri generali di attribuzione dell'incentivo
- Art. 6 Ripartizione dell'incentivo
- Art. 7 Modalità di liquidazione degli incentivi
- Art. 8 Esclusione dall'erogazione dell'incentivo
- Art. 9 Incentivo e affidamento all'esterno della progettazione e direzione dei lavori
- Art. 10 Decorrenza attribuzione incentivi pregressi

CISL ED D. G. Letti
- P. M.

CONFEDIL M. M. M.
UIL-FPL A. P. D. C.

UIL FPL G. A. M.
FPCGIL R. G. M.

PREAMBOLO

Nella progettazione delle opere e dei lavori di cui al presente regolamento Arpa Piemonte si impegna ad una scelta delle migliori tecnologie disponibili per diminuire l'impatto ambientale secondo quanto prescritto dall'art.12 comma 5 del vigente Regolamento di Organizzazione.

A tale scopo i principi enunciati nel Protocollo di intesa della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas serra nell'atmosfera siglato il 05.06.2001 costituiscono principi ispiratori cui deve conformarsi l'attività di progettazione delle opere in oggetto.

Preso atto delle intervenute disposizioni normative di cui alla legge regionale n. 28/2002;

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente "legge" al fine di disciplinare la gestione del fondo interno costituito da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste all'art. 18 comma 1 della legge, qualora eseguite, in tutto o in parte, da dipendenti di Arpa Piemonte; è destinato a "compensare" pertanto le funzioni svolte dal responsabile unico del procedimento, dagli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché dei loro collaboratori.
3. Nell'ambito esclusivo delle funzioni di cui alla legge regionale n. 28/2002, trasferite all'Arpa Piemonte, l'attività di progettazione e/o gestione delle opere può essere svolta da strutture di Arpa Piemonte a favore di altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia. Le suddette

CONFERMA Mancini UIL FPL d. d. d.
CISL FPL P. d. d. G. d. d.
CGIL FPL P. d. d. G. d. d.
PD CGIL
CR



progettazioni non possono essere effettuate nei casi in cui le relative opere siano oggetto di vigilanza da parte di Arpa Piemonte, ovvero quando sulle stesse l'Agenzia è tenuta ad effettuare sopralluoghi, controlli, ad esprimere pareri, valutazioni.

Art. 2

Definizione degli interventi

1. Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 109/1994 come per esempio: nuove opere edilizie stralci successivi e di completamento di opere nuove, ristrutturazioni edilizie e recuperi per le quali è necessario prevedere progetti esecutivi per l'appalto, e per le manutenzioni straordinarie e/o ordinarie.
2. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'art. 2 della stessa legge.
3. Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le c.d. perizie di manutenzione riconducibili all'art. 19, comma 5-bis, secondo periodo, della legge e le varianti ai progetti di lavori di cui all'art. 25, comma 1 della legge qualora esse comportino ulteriore spesa rispetto al quadro economico già approvato, tenendo conto solo dell'importo dei lavori suppletivi. In ordine alle perizie di manutenzione ordinarie l'applicazione dell'incentivo è ammessa quando, allo scopo di affidare l'appalto, sia stato necessario un'attività di progettazione e siano stati predisposti elaborati progettuali (computi metrici, elenco prezzi, relazione esplicativa, capitolati) secondo quanto stabilito dalla determinazione n° 7 del 17.02.2000 dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici;

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

CONFERMA Mando
CISL ED UIL FPL UGOC
[Handwritten signatures and initials]

Art. 3

Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato applicando la percentuale sottoindicata sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori, in ogni caso al netto dell'IVA.
2. La percentuale da applicare sull'importo posto a base di gara e da corrispondere al personale individuato nel successivo art. 4 è stabilita sulla base delle seguenti classi di importo:
 - a) Per i progetti di importo fino a Euro 2.000.000,00 il fondo è attribuito nella misura dell'1,50%
 - b) Per i progetti di importo compreso tra Euro 2.000.000,01 e Euro 5.000.000,00 il fondo è attribuito con parametrizzazione inversamente proporzionale all'importo dei lavori passando dalla percentuale dell'1,50% alla percentuale dell'1% con l'applicazione della seguente formula matematica: $(1,5-1)/(5000.000,00 - 2.000.000,00) * (5000.000,00 - \text{importo lavori}) + 1$
 - c) Per i progetti di importo superiore a Euro 5.000.000,00 il fondo è attribuito nella misura dell'1%
 - d) Per i lavori di sola manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali si procede all'appalto solo con la predisposizione e approvazione di una perizia tecnico manutentiva il fondo è attribuito nella misura dell'1%
3. La somma da ripartire, accantonata nel quadro economico relativo all'intervento da eseguire alla voce "spese tecniche" viene prelevata direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7 della legge e liquidata direttamente per ogni singola opera o lavoro tra il personale dipendente di Arpa Piemonte che risulta componente del

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

CONFEDIL Manubri
CISL FP UILPL Arpa
[Handwritten signatures and initials]
FPCGA



"gruppo di progettazione e di esecuzione dell'opera " di cui all'art.4 del presente Regolamento

Art. 4

Composizione del "gruppo di progettazione e esecuzione"

1. Per le opere e i lavori la cui progettazione e/o direzione debbano essere effettuate da dipendenti di Arpa Piemonte il Responsabile della struttura cui compete l'attività di progettazione dell'intervento provvede, con proprio atto, a definire la composizione del "gruppo di progettazione ed esecuzione dell'opera o intervento"
2. In suddetta determinazione sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto e/o della Direzione dei lavori, se non già diversamente individuati, con la precisazione che gli stessi devono possedere i requisiti di cui all'art. 17, comma 2, della legge e il personale, diverso dai tecnici incaricati, che svolge attività di collaborazione con gli stessi.
3. Il provvedimento di designazione del "gruppo di progettazione ed esecuzione" deve contenere l'indicazione dell'opera, il suo importo presunto e il termine entro cui gli elaborati progettuali devono essere consegnati.
4. Ai fini della designazione dei componenti del "Gruppo di progettazione ed esecuzione dell'opera" e con riferimento alle professionalità tecniche occorrerà rispettare i seguenti criteri per garantire un'equa distribuzione degli incarichi:
 - a) la professionalità richiesta dalla vigente normativa;
 - b) La specializzazione e il grado di esperienza acquisiti nella specifica categoria di opera o lavoro pubblico da realizzare;
 - c) La rotazione tra i destinatari dell'incarico
5. Allo scopo di coinvolgere i dipendenti dotati di specifica professionalità e ridurre quantitativamente il ricorso al conferimento di incarichi esterni di progettazione e direzione lavori si provvederà a raccogliere le "candidature" dei dipendenti al fine di



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 10%

PROGETTISTA 45% (di cui 22,5% al firmatario del progetto e fino al 22,5% (sulla base dell'apporto concreto fornito) ai collaboratori che hanno contribuito alla predisposizione degli elaborati progettuali)

DIRETTORE DEI LAVORI 25% (di cui il 15% al firmatario della contabilità e (sulla base dell'apporto concreto fornito) fino al 10% ai collaboratori tecnici)

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 3%

COLLAUDATORE 2%

PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE HA COLLABORATO CON LE FIGURE TECNICHE SOPRAINDICATE 5%

Una somma pari al 10% di quanto effettivamente erogato andrà ad alimentare il fondo comune della retribuzione di risultato dei dirigenti e il fondo comune produttività collettiva personale non dirigente. la ripartizione tra i due fondi è la seguente:

3/10 . fondo comune della retribuzione di risultato dei dirigenti

7/10 . fondo comune produttività collettiva personale non dirigente

Le quote parte degli incentivi relativi a una o più delle prestazioni sopraindicate affidate all'esterno costituiscono economie. Nell'ipotesi in cui la progettazione sia solo parzialmente effettuata da dipendenti di Arpa Piemonte ai fini del calcolo della percentuale di spettanza per il progettista occorrerà considerare esclusivamente l'importo dei lavori relativo alla progettazione "interna". Nell'ipotesi di conferimento all'esterno delle seguenti fasi dell'attività di progettazione, si applica la sottoindicata decurtazione alla percentuale dell'incentivo spettante al progettista:

- o 5% qualora non sia stata redatto all' interno il progetto preliminare;
- o 25% qualora non sia stata redatto all' interno il progetto definitivo
- o 6% qualora non sia stata eseguito all' interno il progetto esecutivo

La decurtazione prevista per la mancata esecuzione all'interno della progettazione esecutiva non si applica nel caso in cui ai fini dell'affidamento dei lavori sia prescelto il sistema dell'appalto integrato.

Qualora l'opera da eseguirsi non necessiti, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.554/1999, del collaudo la quota spettante al collaudatore è attribuita al direttore dei lavori per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora nella progettazione dell'opera il responsabile unico del procedimento abbia autorizzato, in considerazione della peculiarità dell'opera stessa, l'approvazione del progetto esecutivo senza la previa redazione e approvazione del progetto definitivo al progettista si applica una decurtazione dell'importo spettante pari al 5%

ART 7

Modalità di liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati con provvedimento del Responsabile della S.C.18 sulla base della ripartizione predisposta dal Responsabile della S.C.19. tenendo conto che il compenso incentivante è liquidabile al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Agenzia.
2. Per l'attività di progettazione gli incentivi sono liquidati entro sessanta giorni dall'approvazione dei progetti.
3. Per la direzione dei lavori entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
4. Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro la liquidazione è fatta in un'unica soluzione nei termini di cui al comma precedente.

CONTENUTA

Art.8

Esclusioni dall'erogazione dell'incentivo

CR PRL
RRL

CISL PD
D. PRL
D. PRL
D. PRL
D. PRL



1. Il Responsabile della S.C. 19 al fine di formulare la proposta di ripartizione dell'Incentivo acquisisce una relazione del Responsabile del procedimento. In suddetta relazione, peraltro, il responsabile unico del procedimento propone la ripartizione della percentuale per i collaboratori tecnici e per quelli amministrativi, nei limiti stabiliti dall'art.6, e alla luce dell'apporto concreto di ciascuno degli interessati.
2. Il personale ammesso al fondo incentivante che viola gli obblighi posti a suo carico dalla legge, dal regolamento e dalle norme interne, o che contravvenga agli obblighi di diligenza è soggetto all'esclusione dall'incentivo.
3. In tali ipotesi la volontà di procedere all'esclusione dall'erogazione dell'incentivo deve essere comunicata dal Responsabile della S.C.19 all'interessato che può fornire le proprie controdeduzioni nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Art 9

Incentivo e affidamento all'esterno della progettazione ed esecuzione dei lavori

L'incentivo previsto dall'art.18 della legge 109/1994 nella misura e secondo le modalità normate dalle precedenti disposizioni è attribuito anche nell'ipotesi in cui solo le funzioni di responsabile del procedimento siano svolte da dipendenti di Arpa Piemonte.

In tale ipotesi al momento dell'individuazione del Responsabile unico del procedimento lo stesso provvede, con proprio atto, alla individuazione del personale amministrativo che collabora con lo stesso.

Art.10

Decorrenza attribuzione incentivi pregressi

Gli incentivi previsti dal presente regolamento per gli interventi realizzati sotto la vigenza della legge 109/1994 sono erogabili agli aventi diritto anche per le attività e

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale -- Partita IVA 07176380017

Via delle Rocca, 49 - 10123 Torino - Tel. 0118153222 - fax 0118153245-

FP 441
2/2

COPIA M...
CISLFP
S...
Pm

0118153222
0118153245

le prestazioni svolte anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento con esclusione per gli anni 1997 e 1998 per i quali con Regolamento adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1614 del 31.12.1998 sono stati approvati i criteri di ripartizione del fondo interno per le spese di progettazione. Per le opere e i lavori assegnati nel periodo tra il 1/01/ 1999 e il 23/05/1999 il presente regolamento si applica nella misura dell'1% dell'importo dei lavori posto a base di gara anziché del 1,5% come previsto dal testo dell'art.18 vigente in detto periodo. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo, la somma prevista al precedente articolo 6 è elevata al 20%.

1. L'applicazione del disposto di cui al precedente comma è esclusa qualora la progettazione abbia avuto oggetto solo interventi di manutenzione ordinaria e per quanto previsto dall'art.9 del presente Regolamento.
2. Qualora le somme di cui trattasi non siano state accantonate sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori le stesse saranno previste nello stato di previsione del primo bilancio successivo all'approvazione del presente regolamento
3. Allo scopo di provvedere alla liquidazione degli incentivi per il periodo antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento il Responsabile della S.C.19 provvederà ad un'accurata ricognitoria dei progetti approvati ed eseguiti e alla formulazione di una specifica proposta di ripartizione al Responsabile della S.C.18
4. Entro il 30 Marzo di ciascun anno l'Agenzia procederà a fornire alle organizzazioni sindacali esaustiva informazione sui progetti approvati nel corso dell'anno precedente, sui dipendenti interessati all'erogazione dell'incentivo, sugli importi maturati a tale titolo o già liquidati.

[Signature]

Amato Asso MED

[Signature]

CONFEDERAZIONE
FP CGIL Re Granda:

CISL FP
[Signature]
UIL FPL del CCL
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]